

STUDIO LORENZO PERINETTO

DOTTORI COMMERCIALISTI E CONSULENTI DEL LAVORO

10121 TORINO - CORSO MATTEOTTI 44 - TEL. 011 562 35 88 (3 LINEE R.A.) - FAX 011 562 42 25

Torino, li 2 aprile 2019

Circolare n.2/2019

Oggetto: riscatto agevolato contributi e anni universitari

Gentile Cliente,

il DL 4/2019, che contiene i più noti Reddito di Cittadinanza e Pensione Quota 100, entrato in vigore il 29 gennaio 2019 ha introdotto, in via sperimentale per il triennio 2019-2021, un nuovo istituto di riscatto riferito ai periodi non coperti da contribuzione, nonché una diversa modalità di calcolo dell'onere di riscatto dei periodo di studi universitari nel caso di domanda presentata fino al compimento del quarantacinquesimo anno di età.

Riscatto periodi non coperti da contribuzione

La facoltà di riscatto è riconosciuta in favore degli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, nonché alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e alla Gestione Separata, purché privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e non già titolari di pensione. Il periodo scoperto di contribuzione può essere ammesso a riscatto nella misura massima di cinque anni, anche non continuativi.

Il periodo da ammettere a riscatto non deve essere coperto da contribuzione obbligatoria, figurativa, volontaria o da riscatto, non solo presso il Fondo cui è diretta la domanda stessa, ma anche in qualsiasi forma di previdenza obbligatoria, comprese le Casse per i liberi professionisti. I periodi devono essere scoperti non solo da contribuzione versata, bensì anche da quella dovuta. Non è, infatti, possibile riscattare un periodo in cui non risulta contribuzione, se in quello stesso periodo vi era prestazione lavorativa, subordinata o autonoma, che prevedesse l'obbligo di versamento. In altre parole, non è possibile sanare in questo modo periodi di lavoro irregolare o evasioni contributive. Tale preclusione opera anche nei casi in cui l'obbligo contributivo si sia già prescritto.

L'anzianità contributiva acquisita per effetto del riscatto è utile ai fini del conseguimento del diritto alla pensione e per la determinazione della relativa misura. La base di calcolo dell'onere da pagare è costituita dalla retribuzione assoggettata a contribuzione nei dodici mesi più recenti rispetto alla data della domande, ed è rapportata ai periodi riscattati. Può essere versato in un'unica soluzione, ovvero rateizzata in 10 anni senza applicazione di interessi per la rateizzazione.

L'onere versato è detraibile dall'imposta lorda nella misura del 50%, ripartita in cinque quote annuali di pari importo a partire dall'anno di sostenimento di pagamento.

Su questo punto è bene farLe notare che la contribuzione volontaria, ovvero l'ordinario metodo di versamento della contribuzione in assenza di prestazione lavorativa, è interamente deducibile dal reddito, mentre per questa tipologia la norma parla esclusivamente di detraibilità al 50%. Per questo motivo occorrerà valutare caso per caso la convenienza tra le due possibili opzioni.

La domanda, che può essere presentata a decorrere dal 29 gennaio u.s. e fino al 31 dicembre 2021, deve essere inoltrata dal diretto interessato o dal suo superstite o dal suo parente e affine (entro il secondo grado).

I datori di lavoro privati possono presentare la domanda per conto dei lavoratori (purché regolarmente in forza) facendo rientrare tale eventualità nel novero dei servizi di welfare, in sostituzione dei premi di produzione. In questo caso l'onere è deducibile dal reddito di impresa e da quello di lavoro autonomo.

Riscatto dei corsi universitari

La norma introduce un diverso sistema di calcolo dell'onere di riscatto del corso di studi, purché riguardi anni non antecedenti al 1996, ovvero che si collochino nel sistema di calcolo contributivo. Qualora, per qualsiasi motivo, si riscattasse per altro titolo un'anzianità contributiva prima di quella data, gli anni di laurea riscattati con questo sistema andrebbero persi e verrebbe restituito quanto già pagato.

Chi opterà per il riscatto della laurea con i suddetti requisiti godrà del vantaggio di un minor esborso economico, in quanto avrà un costo fisso pari ad € 5.241,00 per ogni anno che si intende riscattare ed è inoltre prevista la possibilità di dilazionare in 10 anni l'esborso complessivo.

Il riscatto così effettuato impatterà sia sull'anzianità contributiva, anticipando la futura uscita dal mondo del lavoro per pensionamento, sia sulla misura dell'assegno pensionistico, incrementando di fatto il montante contributivo sul quale verrà calcolata la pensione.

Come per il riscatto generico sopra descritto, anche l'onere sostenuto per riscattare gli anni di laurea è fiscalmente detraibile nella misura del 50%. Le ricordo, tuttavia, che il riscatto della laurea è interamente deducibile dal reddito, pertanto occorrerà valutare, in base alla convenienza, se optare per la detraibilità al 50% o per la deducibilità dal reddito imponibile.

Le domande di riscatto del corso di studi universitari devono essere presentate secondo le modalità già in uso. L'INPS emanerà un successivo messaggio con il quale fornirà le istruzioni di dettaglio per la gestione delle ulteriori fasi della procedura.

Restiamo a disposizione e porgiamo cordiali saluti.

Lorenzo Perinetti